



Imposta di bollo assolta mediante pagamento con modello F23 all'Agenzia delle Entrate, che viene allegato al contratto.

Numero Repertorio Comunale, vedasi dichiarazione allegata

CONCESSIONE - CONTRATTO PER IL SERVIZIO ACQUA

Con la presente scrittura privata tra:

- il **COMUNE DI BOLZANO**, con sede in Bolzano, vicolo Gumer n. 7, codice fiscale 00389240219, in persona dell'**arch. Stefano Rebecchi**, nato ad Andalo (TN) l'11.12.1965, domiciliato come sopra per la carica, nella sua qualità di Direttore della Ripartizione 5. - Pianificazione e Sviluppo del Territorio, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 146 di data 26.03.2014, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento organico e di Organizzazione del Comune di Bolzano ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 814/124400 di data 30.12.2015, immediatamente esecutiva - di seguito denominato "**Comune**",

e

- la società **SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano s.p.a.** - **Energie-Umweltbetriebe Bozen AG**, con sede in Bolzano, via Lancia n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. 02231010212, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bolzano con il n. 164197, capitale sociale Euro 8.090.000,00.=, interamente versati, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, **dott. Rupert Rosanelli**, nato a Bolzano il 01.04.1964, domiciliato come sopra per la carica, il quale interviene nel presente atto giusta i poteri statuari a lui conferiti e giusta delibera di delega del Consiglio di Amministrazione, che



trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto di deposito di data 17.10.2013

a rogito della dott.ssa Elena Lanzi, notaio in Bolzano, rep. n. 3158, racc.

n. 2208 - di seguito denominata "**Concessionaria**",

premessi che

- con deliberazione n. 51 dell'11.04.2000 del Consiglio Comunale di Bolzano è stata costituita una società per azioni ai sensi dell'art. 44, comma 3, lettera e) della L.R. n. 1 del 04.01.1993, dell'art. 10, comma 6, lettera b), e comma 15 della L.R. n. 10 del 23.10.1998, denominata "SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano s.p.a. - Energie-Umweltbetriebe Bozen AG", di seguito per brevità "SEAB s.p.a.";
- con la stessa deliberazione n. 51 dell'11.04.2000 il Consiglio Comunale di Bolzano ha approvato lo schema dello Statuto della società "SEAB s.p.a." ed il Contratto di Programma fra la stessa ed il Comune;
- la gestione del servizio, comprendente le attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti, nonché la gestione del servizio all'utenza è espressamente compresa nell'oggetto della società "SEAB s.p.a.", come definito nello Statuto della stessa;
- gli impianti e la rete di distribuzione dell'acqua, ivi compresi gli eventuali futuri ampliamenti degli stessi, sono di proprietà del Comune;
- il Consiglio Comunale di Bolzano in base al Regolamento sul servizio idropotabile emanato con D.P.P. 20.03.2006 n. 12, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 18.06.2002 n. 8, stabilisce i principi del servizio idropotabile ed i requisiti, gli standards ed i criteri minimi di qualità per l'erogazione di tale servizio;



tanto premesso e richiamate le summenzionate delibere, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Principi generali ed obbligo di Servizio Pubblico

Art. 5 - Concessione in uso dei beni del servizio idropotabile

CAPO II - RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIA

Art. 6 - Interventi sul territorio

Art. 7 - Obblighi d'informazione e di collaborazione

Art. 8 - Rapporti economici - tariffe

Art. 9 - Servizi complementari in affidamento

CAPO III - STANDARD E QUALITÀ

Art. 10 - Piani

Art. 11 - Criteri

Art. 12 - Il rapporto con il cliente

Art. 13 - Assicurazione

Art. 14 - Diritto d'allacciamento

CAPO IV - ESERCIZIO E GESTIONE DEL SERVIZIO

IDROPOTABILE

Art. 15 - Esercizio del servizio idropotabile

Art. 16 - Sorveglianza e manutenzione

Art. 17 - Controlli di qualità interni

Art. 18 - Sorveglianza



Art. 19 - Personale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Contabilità e bilanci

Art. 21 - Divieto di cessione a terzi - aspetti organizzativi

Art. 22 - Revoca della concessione del servizio

Art. 23 - Modifiche consensuali alla presente concessione-contratto di servizio

Art. 24 - Decadenza della concessione

Art. 25 - Regolamentazione dei rapporti fra Comune e Concessionaria alla scadenza della concessione-contratto

Art. 26 - Tutela del Personale

Art. 27 - Spese contrattuali

Art. 28 - Protezione dei dati personali

Art. 29 - Foro competente

Art. 30 - Elezione di domicilio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell'individuazione dei principi del servizio idropotabile e dei requisiti, degli standards e dei criteri minimi di qualità per l'erogazione di tale servizio si intende per:

a) Concessionaria: l'azienda di diritto pubblico o privato, che provvede all'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;

b) stazione appaltante: il Comune che affida il servizio di approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;



c) cliente: il soggetto che usufruisce del servizio da parte della concessionaria;

d) punto di consegna: l'intersezione tecnica e giuridica tra concessionaria del servizio e cliente;

e) zona di approvvigionamento: la zona delimitata dal Comune concedente ovvero, in caso di acquedotti sovracomunali, la zona delimitata dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Energia su proposta dei Comuni interessati.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente atto è la disciplina del servizio idropotabile, comprendente i seguenti servizi:

- captazione;
- potabilizzazione;
- adduzione;
- distribuzione e vendita ai clienti finali;
- vendita di acqua all'ingrosso;
- produzione di energia elettrica con turbine installate sugli impianti idrici.

2. Sono altresì affidate alla Concessionaria le attività di progettazione, coordinamento e direzione lavori destinate alla realizzazione ed all'ampliamento delle reti ed alla costruzione di nuovi impianti da utilizzarsi nella gestione del Servizio Acqua.

3. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente concessione-contratto e valgono ad interpretare la volontà delle parti e ad esprimerne le intenzioni.



Art. 3 - Durata

La durata del presente atto è di 30 (trenta) anni a partire dal 01.01.2016, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, anche in attuazione di normativa comunitaria.

Art. 4 - Principi generali ed obbligo di servizio pubblico

1. Il servizio in oggetto è svolto dalla Concessionaria alle condizioni previste dalla presente concessione-contratto, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

3. Il Comune rimane titolare del servizio idropotabile, la cui gestione è affidata alla Concessionaria per il tempo e con le modalità previste nella presente concessione-contratto.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, provinciali, regionali e comunque dalla normativa vigente in materia.

5. Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio (qualità, diffusione, tariffe) adeguati alle esigenze della popolazione ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della Comunità locale.



6. La Concessionaria si impegna di adottare i criteri prescritti nella Deliberazione di Giunta n. 2895 di data 24.06.96 per gli acquisti di carta, materiale di cancelleria, arredi ed autoveicoli con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale.

7. La Concessionaria si impegna ad erogare il servizio secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, diritto d'informazione e partecipazione del cliente in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità e secondo gli standards di qualità definiti.

8. La Concessionaria si impegna in particolare a tutelare in via prioritaria l'uso e la destinazione della risorsa acqua direttamente pertinente al territorio del Comune di Bolzano.

9. L'acqua sarà somministrata prioritariamente per uso potabile e domestico ed in subordine anche per uso civile, commerciale, artigianale ed industriale.

10. Non determinano inadempimento delle parti il verificarsi di eventi di forma maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni, siccità.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

Art. 5 - Concessione in uso dei beni del Servizio idropotabile

1. In correlazione con la gestione del servizio idropotabile il Comune concede alla Concessionaria l'uso sui propri beni alle condizioni di seguito riportate e/o richiamate.



2. La concessione è assentita in via esclusiva per un periodo di 30 (trenta) anni, decorrenti dal 01.01.2016.

3. La Concessionaria prende in consegna i beni di cui trattasi dal 01.01.2016. L'elenco degli stessi e l'anno della loro costruzione/risanamento sarà evidenziato in apposito verbale di consegna da predisporre congiuntamente da parte dei contraenti.

4. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi, la Concessionaria potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e/o opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili, evidenziando tali interventi nel piano pluriennale degli investimenti e dando ogni anno al Comune comunicazione degli stessi.

5. La Concessionaria dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovrà provvedere alla loro custodia, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi agli stessi riconducibili.

6. Il Comune concede in uso alla Concessionaria la rete acqua a titolo gratuito.

CAPO II - RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIA

Art. 6 - Interventi sul territorio

1. La Concessionaria si impegna a partecipare alle iniziative di coordinamento, che il Comune intenderà promuovere in termini di lavori stradali.



2. Il Comune e la Concessionaria si impegnano a concordare tramite gli organi di coordinamento comunali qualsiasi intervento sul territorio, che interessi la viabilità, le sistemazioni stradali e gli interventi di programmazione ed attuazione urbanistica, che abbiano diretti riflessi sul servizio in oggetto.

3. La Concessionaria è tenuta, dietro semplice richiesta del Comune formulata in via d'urgenza, a segnalare a tutte sue cure e spese tutti i sottoservizi di sua competenza sul suolo, onde consentire l'esecuzione di opere pubbliche comunali.

4. Prima di effettuare lavori sulle strade ed infrastrutture comunali la Concessionaria dovrà acquisire l'autorizzazione del Comune e provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione. Essa dovrà dare avviso al Concessionario di trasporto pubblico in genere delle deviazioni, che si rendessero necessarie, assumendo ogni onere conseguente nei confronti degli interessati.

5. Il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire sempre con le modalità dettate dal competente Ufficio comunale e comunque dovrà sempre comprendere la ripavimentazione dell'area interessata dall'intervento, che dovrà essere svolto nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio per i cittadini.

6. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni di competenza della Concessionaria.



7. Per i lavori eseguiti da terzi nell'ambito del territorio comunale il Comune, nell'autorizzarne l'esecuzione, includerà nell'atto di concessione le prescrizioni contenute nel parere della Concessionaria.

8. Il Comune si impegna a segnalare immediatamente alla Concessionaria - se venutane a conoscenza e senza, peraltro, alcuna responsabilità da parte propria - gli eventuali danni causati da terzi ai fini del risarcimento.

9. Durante il servizio i mezzi della Concessionaria fruiscono delle medesime autorizzazioni e/o agevolazioni alla circolazione sul territorio comunale dei mezzi del Comune.

10. La Concessionaria emette pareri vincolanti per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per lo sfruttamento di acque pubbliche nell'ambito del Comune.

Art. 7 - Obblighi d'informazione e di collaborazione

1. Il Comune assicura alla Concessionaria le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati, che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

2. Nei limiti delle sue competenze il Comune assicura alla Concessionaria ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

3. La Concessionaria assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli



eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

4. Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

5. La Concessionaria si impegna a garantire, in collaborazione con il Comune, la massima informazione sulle iniziative legate a lavori, manutenzioni e ad ogni altra attività, che interessi la rete di distribuzione dell'acqua potabile.

6. La Concessionaria si impegna a trasmettere annualmente al Comune un rapporto sugli interventi eseguiti sui beni dati in concessione.

Art. 8 - Rapporti economici - tariffe

1. Le tariffe sono determinate dal Comune secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente ed in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato dalla Concessionaria, che lo fornirà entro il 30 ottobre di ogni anno, prima della redazione del bilancio di previsione comunale.

2. Alla Concessionaria competono le tariffe come sopra stabilite, quale corrispettivo del servizio di distribuzione dell'acqua nonché le entrate per i servizi complementari (p.e. allacci, spostamenti, istruttorie tecniche), secondo un elenco prezzi definito dalla Concessionaria stessa sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto dell'eventuale normativa vigente.



3. Alla Concessionaria competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali progettazione, direzione lavori, collaudi, consulenze ed attività collegate.

4. Le tariffe sono riscosse direttamente dalla Concessionaria.

5. Le tariffe dei servizi complementari a terzi sono fissate dalla Concessionaria sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto dell'eventuale normativa; dette tariffe e loro variazioni sono comunicate al Comune.

6. Il Comune garantisce alla Concessionaria il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio idropotabile.

7. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Concessionaria presenta al Comune il Piano pluriennale degli investimenti ritenuto necessario per raggiungere e mantenere gli standards prefissati, corredato dal relativo piano finanziario, che evidenzia fra l'altro l'incidenza degli investimenti sul livello tariffario.

8. Nel corso della sua validità il Piano pluriennale degli investimenti potrà essere modificato previo accordo tra il Comune e la Concessionaria, qualora si manifestassero esigenze o situazioni non previste.

9. La Concessionaria realizza a sue spese gli investimenti secondo il piano presentato al Comune e nel rispetto dell'evidenza pubblica, garantendone i relativi finanziamenti in modo autonomo, senza oneri economici diretti e/o indiretti per il Comune. Tali investimenti comprendono l'estensione delle reti (oneri connessi compresi), l'acquisto di mezzi ed attrezzature, i nuovi impianti, il potenziamento di quelli



esistenti, gli espropri e gli asservimenti, le nuove tecnologie e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

10. In tale contesto il Comune si obbliga a richiedere tempestivamente ed a cedere alla Concessionaria i finanziamenti pubblici ed i finanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria, alla costruzione, al potenziamento ed all'ampliamento degli impianti e della rete, come stabilito nell'accordo per il finanziamento dei Comuni. La Concessionaria a sua volta si obbliga a restituire al Comune entro la data di scadenza le rate annuali per l'estinzione del debito ed a predisporre la rendicontazione finale della singola opera.

11. Il versamento dei finanziamenti di cui sopra è effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione contabile in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di lavori.

12. Gli oneri finanziari, gli ammortamenti e la quota capitale, qualora eccedente gli stessi, relativi agli investimenti concorrono alla formazione dei costi del servizio e della relativa tariffa. Le reti di nuova costruzione realizzate nell'ambito territoriale del Comune resteranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, fatte salve le eventuali modifiche alla normativa vigente in materia.

13. In particolari casi di rilevanza sociale, territoriale e di scarsa economicità dell'intervento il Comune può modificare, in accordo con la Concessionaria, il Piano pluriennale degli investimenti concordato con la Concessionaria stessa, definendo congiuntamente le modalità di finanziamento.



14. Essendo la rete dell'acquedotto opera d'urbanizzazione primaria, il Comune, per garantire l'esecuzione degli investimenti, versa alla Concessionaria, entro il mese di giugno dell'anno successivo, i contributi d'urbanizzazione, ad esclusione di quelli per zone di espansione o completamento o comunque interessate da piani di recupero urbano, incassati nel corso dell'anno precedente secondo la percentuale prevista per le urbanizzazioni primarie oggetto della presente concessione-contratto.

15. Il Comune verifica il raggiungimento degli standards programmati e la realizzazione del Piano pluriennale degli investimenti.

16. Agli interventi di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti provvede autonomamente la Concessionaria.

17. La quota interessi sui mutui e sugli ampliamenti di reti ed investimenti (compresi gli oneri connessi) del settore acqua potabile, stipulati dal Comune anche precedentemente al 01.01.2002, nonché tutti gli oneri inerenti all'utilizzo di beni terzi, al netto dei contributi provinciali, (canoni, concessioni, ecc.), saranno sostenuti dalla Concessionaria, in quanto facenti parte dei costi che concorrono alla formazione delle tariffe.

18. Le parti convengono ora per allora, che l'eventuale utilizzo da parte della Concessionaria di beni immobili comunali come uffici o per attività legate alla logistica della stessa o di reti telefoniche e/o informatiche sarà regolato con apposite concessioni-contratto e che i relativi canoni saranno a prezzi di mercato.



19. E' previsto un canone a prezzi di mercato per i beni immobili comunali locati ad uso uffici e attività legate alla logistica della Concessionaria, nonché per l'utilizzo eventuale di reti telefoniche e informatiche.

Art. 9 - Servizi complementari in affidamento

Il Comune potrà affidare alla Concessionaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente, servizi complementari al servizio idropotabile, la cui regolamentazione operativa ed economica sarà approvata dalla Giunta Comunale.

CAPO III - STANDARD E QUALITÀ

Art. 10 - Piani e certificazioni

1. La Concessionaria si impegna a predisporre:

- a) il piano di risparmio dell'acqua, prevedendo idonee misure e campagne informative;
- b) il piano d'emergenza comprensivo del piano d'allarme e del piano d'intervento per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.

2. La Concessionaria deve possedere la certificazione di qualità ISO 9001/14001/OHSAS 18001 e ss.mm.ii.

3. La Concessionaria deve inoltre predisporre:-

- a) un sistema informativo geografico (GIS);
- b) il piano di manutenzione della reti e degli impianti;
- c) la Carta dei Servizi per il servizio idropotabile secondo la normativa vigente;
- d) un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio in oggetto, identificando i soggetti deputati al relativo svolgimento e le metodologie adottate per lo stesso.



4. La Concessionaria si impegna nell'espletamento del servizio idropotabile all'impiego di mezzi, attrezzature e prodotti a salvaguardia dell'ambiente.

Art. 11 - Criteri

I criteri previsti nel Regolamento del servizio idropotabile e che definiscono gli standards di qualità da rispettare nei rapporti con i clienti finali sono:

- a) continuità e regolarità dell'approvvigionamento;
- b) ripristino immediato dell'approvvigionamento in caso di guasti;
- c) tempi brevi per l'effettuazione degli allacciamenti;
- d) sicurezza e risparmio energetico;
- e) semplicità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle fatture;
- f) informazioni esaustive e di facile comprensione per il cliente;
- g) misurazione corretta del consumo e della pressione di fornitura;
- h) fatturazione precisa;
- i) correttezza e gentilezza del personale;
- j) tutela dell'ambiente.

Art. 12 - Il rapporto con il cliente

1. La Concessionaria informa il cliente sull'approvvigionamento dell'acqua, indicandone i valori fisici e chimici e gli fornisce le informazioni concernenti la fornitura nonché la provenienza dell'acqua.

2. La Concessionaria esegue annualmente sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela.

3. Nello svolgimento del servizio il Concessionaria persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:



a) assicurare, che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;

b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

4. La Concessionaria garantisce il bilinguismo nel rapporto con il cliente.

Art. 13 - Assicurazione

La Concessionaria dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi, generato dall'esercizio del servizio e dalla presenza di impianti nel contesto urbano, per un massimale adeguato, da concordare col Comune.

Art. 14 - Diritto d'allacciamento

Essendo il servizio di acqua idropotabile un servizio pubblico affidato in concessione, il cliente, che per la particolare posizione dell'edificio ha obiettive difficoltà ad allacciarsi alla rete di distribuzione acqua della Concessionaria nel Comune ovvero non sia raggiungibile dalla rete stessa, ha diritto ad allacciarsi al concessionario più vicino previa convenzione tra i Comuni titolari del servizio idropotabile, nonostante la stessa preveda l'obbligo di allacciarsi alla rete del Comune.

CAPO IV - ESERCIZIO E GESTIONE DEL SERVIZIO

IDROPOTABILE

Art. 15 - Esercizio del servizio idropotabile



1. La Concessionaria provvede all'esercizio della rete di distribuzione dell'acqua e delle strutture ad essa connesse utilizzando personale e mezzi in numero e tipologia tali da garantire la continuità e la qualità del servizio nel rispetto della normativa vigente.

2. A tal fine la Concessionaria provvede all'organizzazione del personale dedicato al servizio di cui trattasi secondo modalità adeguate alle particolari situazioni ed esigenze del servizio stesso, dando corso alle lavorazioni necessarie nell'arco della settimana lavorativa anche con interventi serali/notturni ed ,ove necessario, festivi.

3. Le attività proprie dell'esercizio prevedono la corretta utilizzazione della rete di distribuzione, degli impianti e delle apparecchiature installate in modo da rispettare le normativa vigente in materia di sicurezza dei fruitori del servizio, delle maestranze impegnate nelle lavorazioni e delle infrastrutture affidate nonché in materia di salvaguardia della qualità delle acque pubbliche.

4. La Concessionaria si impegna:

- a) destinare costantemente al servizio ed alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale;
- b) a fornire materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato.

5. La Concessionaria provvede all'individuazione del contraente per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione di lavori tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia.



Art. 16 - Controllo e manutenzione

1. Le fonti d'approvvigionamento idrico

Lo stato delle opere di captazione e di contenimento e delle opere accessorie deve essere verificato regolarmente con particolare attenzione all'eventuale presenza di crepe, fessure, animali ed il grado d'impermeabilità. Per le fonti di approvvigionamento da sorgenti saranno monitorati mensilmente i parametri di portata, temperatura dell'acqua e temperatura atmosferica nonché la conducibilità ed, eventualmente, il valore pH. Pulizia e disinfezione devono essere eseguite almeno semestralmente.

2. Le zone di rispetto

L'integrità delle zone di rispetto I e II deve essere controllata mensilmente e quella della zona III almeno annualmente. Devono essere rilevate tutte le anomalie, come attività edilizie e di pascolo, introduzioni estranee, depositi di vario genere ed attività di disinfestazione.

Deve anche essere verificata l'integrità delle recinzioni. Il taglio della vegetazione deve essere effettuato più volte all'anno.

3. I serbatoi

I serbatoi devono essere puliti meccanicamente e chimicamente due volte all'anno utilizzando idonei materiali di pulizia.

Mensilmente vanno controllati e verbalizzati i valori di misura, come entrata, uscita, livello dell'acqua, temperatura dell'acqua ed atmosferica, conducibilità elettrica ed, eventualmente, il valore pH.

Lo stato delle opere di contenimento ed accessorie deve essere verificato regolarmente con particolare attenzione per il grado d'impermeabilità, gli



ingressi, la ventilazione, le coperture, la recinzione, la vegetazione, l'acqua superficiale, gli sfiati, lo stato ed il funzionamento delle installazioni idrauliche interne e per la presenza di crepe, aperture, residui.

4. La rete

La Concessionaria deve attivare un sistema di controllo delle reti su dieci anni verificando l'eventuale presenza di perdite.

La Concessionaria provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli idranti antincendio pubblici presenti sulla rete.

5. La Concessionaria provvede inoltre:

- a) ad elaborare pareri in merito a variazioni del piano urbanistico, piani di attuazione e progetti di infrastrutture commissionati da terzi;
- b) a garantire un servizio di pronto intervento sulle reti pubbliche;
- c) a rilasciare pareri a fronte di richieste di occupazione di suolo pubblico.

Art. 17 - Controlli di qualità interni

1. La Concessionaria definisce un programma di controlli interni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, articolati in controlli di routine e di verifica presso le fonti d'approvvigionamento idropotabile e nell'area di distribuzione.

2. I criteri per la definizione di frequenza, numero di parametri da analizzare e punti di prelievo dei campioni d'acqua da analizzare devono essere conformi alla normativa vigente e concordati con il Servizio Igiene e Sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente.



3. Le acque soggette ad inquinamento sono controllate con maggiore frequenza, applicando possibilmente tecniche di controllo e misura continuative, altrimenti la funzionalità è verificata mensilmente.

Art. 18 - Sorveglianza

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla Concessionaria nell'ambito della presente concessione-contratto, fatta salva l'autonomia imprenditoriale della Concessionaria.

2. Al fine di ottemperare a quanto sopra il Comune, può effettuare controlli a campione sui servizi erogati dalla Concessionaria.

3. Il Comune può disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, locali, impianti e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nella presente concessione-contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia.

4. Il Comune potrà eseguire controlli sulle modalità di mantenimento delle certificazioni ISO 9001/14001/18001 e ss.mm.ii., sull'applicazione dei contenuti del D.L. n. 231/2001 con particolare attenzione all'attività dell'Organismo di Vigilanza nominati secondo i criteri fissati dalla norma.

5. Il Comune potrà eseguire controlli a campione sulla corretta e puntuale applicazione del Codice degli Appalti e delle norme ad esso collegate, che la Concessionaria, quale società *in house*, è tenuta ad applicare.

6. Il Comune potrà predisporre controlli mirati sugli standards fissati dalla presente concessione-contratto e dalle norme vigenti nello specifico



settore con particolare attenzione ai servizi oggetto della presente concessione-contratto, al programma di controlli interni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, alla gestione ed all'esercizio delle fonti d'approvvigionamento idrico, delle zone di rispetto, dei serbatoi, e della rete ed all'efficacia del servizio di pronto intervento sulle reti pubbliche.

7. Il Comune inoltre si riserva la verifica delle procedure amministrative sottese al servizio in oggetto e relative alla formazione delle tariffe, alla frequenza e correttezza d'emissione delle fatture e degli standards, che regolano i rapporti con la clientela.

8. Il Comune e la Concessionaria sono impegnati a rilevare e monitorare gli standards e gli indicatori significativi, indicati nell'Accordo Stato - Regioni di data 26.09.2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, nella Carta dei Servizi, nel Regolamento del Servizio Idropotabile.

Il controllo avverrà annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo della Concessionaria.

9. La Concessionaria dovrà prestare al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui al presente articolo, compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione del servizio pubblico.

10. Il mancato rispetto dei servizi e dei tempi previsti dalla presente concessione-contratto comporterà per la Concessionaria l'irrogazione di penali, che saranno formalizzate in uno specifico protocollo, da approvare successivamente da parte dei competenti organi comunali.



Art. 19 - Personale

1. La Concessionaria si impegna nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio in oggetto al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria e garantisce le tutele previdenziali ed assistenziali prescritte dalla normativa, nonché le prerogative sindacali, ivi comprese quelle connesse alla cassa edile ove dovuta.

2. La Concessionaria si assume ogni onere ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza del lavoro.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Contabilità e bilanci

1. La Concessionaria deve tenere una distinta contabilità, che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio idropotabile con l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati nel rispetto delle disposizioni vigenti. 2. La Concessionaria deve in particolare tenere idonee scritture, che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque ne sia la modalità di finanziamento, dei costi delle immobilizzazioni immateriali, degli oneri di manutenzione straordinaria, dell'ammortamento di tali cespiti e della loro incidenza sul conto economico.

Art. 21 - Divieto di cessione a terzi del servizio idropotabile

1. È fatto assoluto divieto alla Concessionaria di affidare a terzi lo svolgimento del servizio idropotabile in oggetto.



2. La Concessionaria ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità vigenti, a norma del precedente art. 11.

3. In particolare la Concessionaria può individuare le attività (opere, servizi e forniture), che possono essere affidate a terzi. Nel caso di affidamento di attività a terzi la Concessionaria dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 18. della presente concessione-contratto.

Art. 22 - Revoca della concessione-contratto per rilevanti e giustificati motivi di pubblica utilità

1. Il Comune può revocare la presente concessione-contratto per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo alla Concessionaria:

- del valore residuo dei mutui relativi agli investimenti posti a carico della Concessionaria da rilevarsi dalle scritture contabili;
- del valore residuo dei mutui relativi ad altri investimenti realizzati a spese della Concessionaria nel corso dell'affidamento ed autorizzati dal Comune ovvero dovuti ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili.

2. La revoca deve essere ratificata con apposita deliberazione da parte della Giunta Municipale e comunicata alla Concessionaria almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui gli effetti della stessa sono destinati a prodursi.



Art. 23 - Modifiche consensuali alla presente concessione-

contratto di servizio

1. Ogni eventuale modifica consensuale della presente concessione-contratto dovrà risultare da atti sottoscritti dalle parti, validamente ed efficacemente assunti secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

2. Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni della presente concessione-contratto, che si rendessero necessari in seguito alla modifiche del quadro normativo di riferimento.

Art. 24 - Decadenza della concessione-contratto per gravi e

reiterati inadempimenti della Concessionaria

1. La presente concessione-contratto decade di diritto in conseguenza di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali e di legge.

2. Nei casi di cui al comma precedente la pronuncia di decadenza da parte della Giunta Municipale sarà preceduta da formale contestazione di addebito, notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario o messo comunale alla Concessionaria, che avrà 30 (trenta) giorni di tempo dalla notifica per formulare le proprie eventuali contro deduzioni.

3. Nel caso di decadenza la Concessionaria dovrà consegnare al Comune, in via immediata e dietro semplice richiesta, le reti, gli impianti, le attrezzature e quant'altro necessario alla prosecuzione del servizio. Contestualmente alla consegna saranno redatti i necessari stati di consistenza ed inventari. Il Comune potrà chiedere alla Concessionaria decaduta di proseguire interinalmente nell'esercizio del servizio alle stesse condizioni della presente concessione-contratto fino al subentro del



Comune stesso o di un altro concessionario, purché la gestione provvisoria sia contenuta nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento decadenziale.

Art. 25 - Regolamentazione dei rapporti fra Comune e

Concessionaria alla scadenza della concessione-contratto

1. I beni concessi con la stipula della presente concessione contratto o successivamente dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'uso ed al trascorrere del tempo.

2. I beni realizzati od acquisiti dalla Concessionaria con finanziamenti forniti dal Comune o comunque con finanziamenti concessi a fondo perduto saranno retrocessi gratuitamente al Comune stesso.

3. Le reti ed i relativi ampliamenti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali connesse, realizzati dalla Concessionaria in attuazione dei piani di investimento approvati sono di proprietà del Comune.

4. Tali investimenti realizzati dalla Concessionaria, autofinanziati dalla stessa con le disponibilità generate dalla gestione oppure finanziati mediante contrazione di prestiti od incremento del capitale sociale, saranno retrocessi al Comune. Il Concessionario subentrante corrisponderà alla Concessionaria un prezzo pari al costo degli investimenti, diminuito di un import risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati.

5. La Concessionaria pratica gli ammortamenti sui beni del Comune in base alla durata utile del bene.

Art. 26 - Tutela del Personale



1. Il personale impiegato nell'ambito del servizio idropotabile è tutelato in caso di decadenza per qualunque motivazione dell'affidamento del servizio stesso alla Concessionaria.

2. Il personale impiegato ed addetto alla gestione del servizio idropotabile alla data della pronuncia decadenziale della presente concessione-contratto ovvero della sua naturale scadenza o revoca dovrà essere trasferito dal primo giorno del nuovo affidamento al nuovo Gestore

3. Il Comune si impegna ad attivare tempestivamente, in relazione alle scadenze contrattuali fissate, le procedure di nuovo affidamento del servizio in oggetto, indicando le modalità di trasferimento del personale e le relative clausole di tutela.

Art. 27 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dalla stipulazione della presente scrittura privata - ivi comprese tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, alla stessa applicate - sono a carico della Concessionaria.

Ai fini fiscali le parti dichiarano, che il valore della presente concessione-contratto è di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) per l'intero periodo.

Art. 28 - Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali dalle stesse forniti direttamente e comunque connessi con la presente scrittura privata saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti alla stessa. Le parti prendono atto, che il



conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Art. 29 - Foro competente

Per qualunque controversia, che dovesse nascere in dipendenza dall'applicazione della presente concessione-contratto, è competente il Foro di Bolzano.

Art. 30 - Elezione di domicilio

Agli effetti della presente concessione-contratto le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Bolzano.

I componenti prendono atto, che il numero di repertorio e la data saranno attribuiti con separata dichiarazione del Comune di Bolzano, che sarà allegata alla presente concessione-contratto e che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

per la società "SEAB s.p.a."

dott. Rupert Rosanelli

munito di certificato di firma digitale valida dal 27.06.2014 al 26.06.2017,
rilasciata dall'Ente certificatore "ArubaPEC s.p.a."

per il Comune di Bolzano

arch. Stefano Rebecchi

munito di certificato di firma digitale valida dal 30.09.2013 al 30.09.2016,
rilasciata dall'Ente certificatore "InfoCert Firma Qualificata"

Diritti di Segreteria

fisso € 0,52

prop. sul valore € —

di scritturazione € 14,56

di copia € —

Totale: 15,08

L'impiegato addetto:
(A)

Comune di Bolzano	Stadtgemeinde Bozen
Diritti riscossi	Entrichtete Gebühren
€ <u>15,08</u>	
Certificato	Bescheinigung
n./Nr. <u>68/2016</u>	



UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data 07 GIU, 2016

Registriert am 07.06.2016

al N. / unter Nr. 2003

Serie 3 + 21 - Esatti / Eingezahlt € 400,00

Alessandro Grasso
Assistente Tributario / Steuerassistent



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

ZAHLUNGSFORMULAR: GEBÜHREN, STEUERN, STRAFGEBÜHREN UND ANDERE EINNAHMEN

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI - DIREKTE ZAHLUNG AN DEN KONZESSIONÄR VON

Empty box for direct payment recipient

2. DELEGA IRREVOCABILE A - UNWIDERRUFLICHER AUFTRAG AN DIE

Banca Popolare dell'Alto Adige - Südtiroler Volksbank

AGENZIA/UFFICIO
GESCHÄFTSSTELLE

BOZZANO/VICENZA PROV. VI

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)
BEZUGSNUMMER (*)

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE - FÜR DIE GUTSCHRIFT AN DAS ZUSTÄNDIGE SCHATZAMT

DATI ANAGRAFICI - ANAGRAFISCHE DATEN

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE - ZUNAME, BEZEICHNUNG ODER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG: COMUNE DI BOLZANO

SESSO (M/F) - GESCHLECHT (M/W), COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE - GEBURTS- / SOZIAL- (o ausländischer Staat) / GEMEINDE GESCHAFTSSITZ, PROV. VI, CODICE FISCALE - STEUERNUMMER: 00389240218

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE - ZUNAME, BEZEICHNUNG ODER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG: SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.

SESSO (M/F) - GESCHLECHT (M/W), COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE - GEBURTS- / SOZIAL- (o ausländischer Staat) / GEMEINDE GESCHAFTSSITZ, PROV. VI, CODICE FISCALE - STEUERNUMMER: 02231010212

DATI DEL VERSAMENTO - ANGABEN ZUR ZAHLUNG

6. UFFICIO O ENTE
AMT ODER KÖRPERSCHAFT

TRD

7. CODICE TERRITORIALE (*)
TERRITORIALKODE (*)

Empty box

8. CONTENZIOSO
STREITVERFAHREN

Empty box

9. CAUSALE
GRUND

RP

10. ESTREMI DELL' ATTO O DEL DOCUMENTO - DATEN DES AKTES ODER DOKUMENTES

ANNO - JAHR: 2016, NUMERO - NUMMER: CTR ACQUA

11. COD. TRIBUTO
ABGABENKENNZAHL

456T

12. DESCRIZIONE (*) - BEZEICHNUNG (*)

IMPOSTA DI BOLLO

13. IMPORTO - BETRAG

112,00

14. CODICE DESTINATARIO
EMPFÄNGERKODE

Empty box

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
FÜR EINEN GESAMTBETRAG VON EURO

112,00

EURO (lettere) - EURO (in Buchstaben)

CENTODODICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO - DATEN DER ZAHLUNG

(da compilare sulla carta del concessionario della Banca o delle Poste - vom KonzeSSIONÄR/VON PER BANK ODER/AN DER POST ZU FÜHREN)

DATA - DATUM			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE - LEITZAHL KONZESSIONÄR/BANK/POST	
giorno - Tag	mese - Monat	anno - Jahr	AZIENDA - A.B.I.-NR.	CAB/sportello - CAB/Schalter
04	04	2016	05856	11601

